



**PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI ABBANDONO  
O DI ESTRANEITA' PREVISTA DAL D.P.C.M. N. 159/13.**

Il servizio sociale competente per territorio, in qualità di *“pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”*, come previsto dal D.M. 7 novembre 2014, effettua l'accertamento:

- A) dello stato di abbandono del coniuge (articolo 3, comma 3, lettera e, del d.p.c.m. n. 159/13);
- B) dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore, per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2), del d.p.c.m. n. 159/13);
- C) dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi, per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera d, del d.p.c.m. n. 159/13).

La richiesta di attestazione dovrà essere presentata dalla persona interessata all'Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale di Latisana, anche per il tramite del servizio sociale competente per territorio.

Per i cittadini non in carico al Servizio Sociale dei Comuni, il servizio sociale attiverà, previo appuntamento con l'interessato, un'indagine sociale finalizzata alla conoscenza e al relativo accertamento della situazione familiare.

Nella richiesta di attestazione di una delle condizioni di cui sopra la persona interessata, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/00, dovrà dichiarare la sussistenza di tutte le seguenti circostanze:

A) per i casi dello stato di abbandono del coniuge (articolo 3, comma 3, lettera e del d.p.c.m. n. 159/13):

- l'assenza di conti correnti e depositi di titoli e altre forme di gestione di denaro cointestate;
- l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti dal coniuge;
- l'assenza di trascrizione di atti presso l'Ufficio del Registro nei quali i coniugi risultino entrambi parti dell'atto trascritto;
- l'assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l'usufrutto) su patrimoni immobiliari del coniuge;
- l'assenza di trasferimenti monetari su conti correnti del coniuge negli ultimi due anni;
- eventuali azioni civili intentate per l'assolvimento dell'obbligo alimentare (art. 433 cod.civ.);
- l'assenza di contatti di qualunque natura e/o forma almeno negli ultimi due anni;
- l'eventuale presentazione di denunce penali.

B) per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b del d.p.c.m. n. 159/2013):

- l'assenza di conti correnti e depositi di titoli e altre forme di gestione di denaro cointestate;
- l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti dal genitore;
- l'assenza di trascrizione di atti presso l'Ufficio del Registro nei quali assistito e figlio non convivente risultino entrambi parti dell'atto trascritto;
- l'assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l'usufrutto) su patrimoni immobiliari del genitore;
- l'assenza di trasferimenti monetari su conti correnti del figlio/a/gli negli ultimi due anni;
- eventuali azioni civili intentate per l'assolvimento dell'obbligo alimentare (art. 433 cod.civ. );
- l'assenza di contatti di qualunque natura e/o forma almeno negli ultimi due anni;



# COMUNE LATISANA

## SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

Via Goldoni, 22 – 33053 Latisana (UD)  
Tel. 0431/525151 - Fax 0431/516637  
email: ambito@comune.latisana.ud.it

- l'eventuale presentazione di denunce penali.

C) per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera e del d.p.cm. n. 159/2013):

- l'assenza di conti correnti e depositi di titoli e altre forme di gestione di denaro cointestate;
- l'assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l'usufrutto) su patrimoni immobiliari del coniuge;
- l'assenza di trasferimenti monetari su conti correnti dell'altro genitore negli ultimi due anni;
- l'assenza di trascrizione di atti presso l'Ufficio del Registro nei quali i genitori non coniugati non conviventi risultino entrambi parti dell'atto trascritto;
- l'assenza di contatti di qualunque natura e/o forma almeno negli ultimi due anni;
- l'eventuale presentazione di denunce penali.

A fronte della richiesta di accertamento, il servizio sociale competente procederà alla valutazione del caso, producendo apposita relazione dalla quale dovrà rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'attestazione.

A tal fine si sottolinea l'importanza di verificare elementi quali:

- situazioni anagrafiche che comprovino l'effettiva irreperibilità del coniuge o del genitore non convivente;
- la sussistenza di provvedimenti delle competenti autorità giudiziarie anche di uno stato estero, purché con documentazione legalizzata, che attestino le circostanze di cui sopra;
- situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei due coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza;
- situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno decennale di assenza di convivenza tra i due coniugi;

Inoltre vanno allegati alla relazione eventuale copia di:

- provvedimenti giuridici non ancora riconosciuti dall'ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno Stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la separazione di fatto dei coniugi;
- provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d'udienza ove al contempo l'autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione dei coniugi (sentenze con decisione su una parte della causa che per intanto accertano o stabiliscono lo stato di separazione, ordinanze e decreti d'urgenza a tutela dei coniugi, di uno di questi e/o figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi).

La relazione dovrà essere trasmessa al Responsabile del servizio sociale dei Comuni dell'Ente gestore congiuntamente al modulo di richiesta adeguatamente compilato. Il Responsabile, qualora dalla valutazione svolta dal servizio sociale competente risulti la sussistenza della condizione di estraneità, procederà al rilascio della relativa attestazione.

L'attestazione avrà validità annuale e avrà valore unicamente ai fini ISEE.

Nei casi in cui il servizio sociale competente, in esito alla sua attività di valutazione, rilevi l'insufficienza di elementi atti a rispondere positivamente all'istanza di accertamento, segnalerà tale circostanza nella relazione e, conseguentemente, il Responsabile comunicherà alla persona interessata l'impossibilità di accertare l'effettività della condizione di abbandono o estraneità.